

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IX e la XI Commissione,
premessi che:

il processo di unificazione europeo vede il nostro paese impegnato in una onerosa azione di risanamento dei conti dello Stato ed in una altrettanto impegnativa revisione ed aggiornamento delle strategie e degli obiettivi della politica sociale e degli strumenti di politica economica;

il sistema di indirizzi e di disciplina dei rapporti intracomunitari ha visto nel passato il nostro paese caratterizzarsi per una scarsa incisività nel processo decisionale e per il ritardo nel processo di recepimento nel nostro ordinamento degli indirizzi comunitari;

pilastro dell'unificazione dei mercati rimane l'armonizzazione delle legislazioni e delle condizioni di operatività delle imprese, progressivamente superando i regimi di monopolio e di impermeabilità dei mercati alla concorrenza e alla trasparenza;

l'opera di omogeneizzazione dei mercati ha riguardato ed ancora coinvolge in modo profondo in primo luogo i settori dei servizi di pubblica utilità, con particolari conseguenze per i comparti dei trasporti e delle telecomunicazioni;

la definizione di un quadro omogeneo dei mercati non può non riguardare anche l'individuazione di un coordinato regime comunitario in materia di diritti dei lavoratori, di diritti sindacali e di democrazia economica, rispetto ai quali l'adozione della Carta sociale europea, del 3 maggio 1996, rappresenta un primo ed importante, seppure perfettibile ed incrementabile, strumento politico e giuridico;

le notizie apparse sugli organi di informazione relativamente alle astensioni dal lavoro del personale della compagnia

di bandiera British Airways e le conseguenti azioni di ritorsione praticate e minacciate dalla stessa compagnia nei confronti degli scioperanti, denotano una cultura in materia di diritti dei lavoratori ben al di sotto degli *standard* dei *partner* europei e degli stessi indirizzi contenuti nella Carta sociale europea;

la presenza di un siffatto atteggiamento, fortemente lesivo dei diritti dei lavoratori, non può non costituire un elemento di grave turbativa del reale regime di concorrenza nei mercati soprattutto con riferimento a settori dove si è proceduto alla liberalizzazione dell'esercizio delle attività, come nel caso del trasporto aereo, oltretutto di evidente disparità di trattamento dei cittadini della Comunità —:

impegnano il Governo

ad assumere tutte le iniziative utili e necessarie perché in tutto il territorio dell'Unione europea vengano definiti:

strumenti di armonizzazione dei diritti dei cittadini e di tutela dei diritti dei lavoratori compreso l'esercizio del diritto di sciopero;

regole comuni in tema di diritto di sciopero e di strumenti di controllo e di intervento nel settore dei servizi di pubblica utilità;

regole di funzionamento dei mercati liberalizzati per il raggiungimento di obiettivi definiti in modo omogeneo.

(7-00304) « Attili, Cordoni, Panattoni, Nappi, Giardiello, Biricotti, Fredda, De Piccoli, Raffaldini, Angelini, Duca, Gasperoni, Galletti, Tuccillo, Merlo ».

La VI Commissione,

premessi che:

in materia di documenti di trasporto dei prodotti vinosi si sono sovrapposti negli ultimi anni numerosi provvedimenti normativi, adottati in primo luogo in

sede comunitaria, nonché da parte del legislatore nazionale, anche ai fini del recepimento delle disposizioni della Comunità europea, cui hanno fatto seguito alcuni provvedimenti di carattere interpretativo definiti dai competenti ministeri;

nel nostro Paese larga parte del vino è commercializzato in bottiglie appositamente contrassegnate, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978 e del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1981, che all'articolo 1 prescrive l'uso di uno « speciale contrassegno » per il condizionamento, da chiunque effettuato, in recipienti di capacità non superiore a sessanta litri, di prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo, esclusi quelli soggetti a contrassegno di Stato;

il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978 prevede, al n. 5 dell'articolo 4, che l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento, vale a dire della bolla di accompagnamento, non si applica ai trasporti di beni muniti di contrassegno di Stato;

la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, con il regolamento n. 321421 del 3 ottobre 1983, affermò che l'esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento si applica anche nel caso dei prodotti di cui al citato decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1981;

il Sottosegretario di Stato alle finanze, senatore Vigevani, intervenendo nella seduta del 29 ottobre 1996 presso la Commissione finanze della Camera dei deputati in risposta ad una interrogazione, affermò che in base al citato decreto del Ministro delle finanze, si era disposto « l'esonero dalla bolla di accompagnamento nel caso di utilizzazione di uno speciale contrassegno per il condizionamento, da chiunque effettuato, in recipienti con capienza non superiore a sessanta litri » dei seguenti prodotti vinosi: vini e mosti di uve fresche, compresi i vini frizzanti e liquorosi contenenti sino al ventuno per cento in volume di alcole; vini

aromatizzati, esclusi quelli ad aromatizzazione amara; vini di uve fresche contenenti più del ventuno per cento di alcole; vini spumanti, e che si erano altresì esonerati dall'obbligo della bolla di accompagnamento « i trasporti di prodotti vinosi, contrassegnati ai sensi del suddetto decreto 4 maggio 1981, effettuati in recipienti di volume inferiore ai cinque litri, qualora il quantitativo trasportato non superi i cento litri. Di conseguenza, devono essere scortati da bolla i trasporti di vino sfuso, nonché i trasporti di prodotti vinosi non condizionati »;

contraddicendo gli orientamenti già espressi, con circolare del 18 marzo 1997, il dipartimento delle dogane ha precisato che « la circolazione nazionale del vino in bottiglia, munito del contrassegno di cui al citato decreto 4 maggio 1981, è effettuata con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti »;

stante il fatto che l'apposizione di specifici contrassegni costituisce uno strumento sufficiente ai fini del controllo e della repressione di eventuali frodi, e che occorre evitare di imporre ai contribuenti obblighi ed adempimenti inutilmente vessatori;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee ad integrare la normativa vigente allo scopo di precisare che i seguenti prodotti vinosi: vini e mosti di uve fresche, compresi i vini frizzanti e liquorosi contenenti sino al ventuno per cento in volume di alcole; vini aromatizzati, esclusi quelli ad aromatizzazione amara; vini di uve fresche contenenti più del ventuno per cento di alcole; vini spumanti, che siano condizionati in recipienti contrassegnati a norma del decreto ministeriale 4 maggio 1981, sono esonerati dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento: in tal modo sarà evitata l'adozione di provvedimenti di carattere interpretativo che ingenerano incertezza e confusione nei soggetti interessati.

(7-00305) « Viale, Conte, Berruti, Leone, Armosino ».